

(N. 684)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 luglio 1954 (V. Stampato N. 959)

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(VILLABRUNA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1954

Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la Stazione sperimentale del vetro con sede in Murano-Venezia. Essa è persona giuridica di diritto pubblico ed è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

La Stazione è regolata dalle norme di cui ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale e loro modificazioni ed aggiunte, al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il personale delle

Stazioni sperimentali per l'industria e successive modificazioni ed aggiunte e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718.

Art. 2.

La Stazione ha il compito di promuovere, con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico dell'industria vetraria nazionale e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto all'industria stessa.

In particolare essa:

compie studi e ricerche scientifiche e pratiche intese alla risoluzione di problemi attinenti all'industria del vetro ed al perfezionamento tecnico ed artistico dell'industria del

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vetro, in relazione anche ad analoghe iniziative dei Paesi esteri, e cura la diffusione degli studi e dei risultati delle ricerche in Italia ed all'estero;

studia il migliore impiego, dal lato tecnico ed economico, delle materie prime nazionali ed estere, utilizzabili nell'industria del vetro;

assiste le imprese industriali nazionali per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alle loro produzioni e per il perfezionamento delle lavorazioni;

esegue, su richiesta dell'Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici e dei privati, nel campo dell'industria del vetro, prove, esperimenti e controlli tecnici, tarature di strumenti di apparecchi e di impianti in genere;

promuove corsi di addestramento per operai, capi operai e tecnici vetrari ed agevola gli studi di privati nel campo industriale del vetro con l'impiego dei propri laboratori e strumenti;

pubblica periodicamente un bollettino ufficiale per rendere di pubblica nozione gli studi, le ricerche e qualsiasi notizia che dal lato tecnico interessa l'industria del vetro.

Art. 3.

Per le spese di primo impianto si provvede mediante prelevamento della somma di lire 30 milioni sullo stanziamento di cui alla legge 6 giugno 1952, n. 682, nonchè mediante apporti della provincia di Venezia, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, di ogni altro Ente pubblico e di privati.

Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonchè ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Art. 4.

Il residuo attivo della liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro, di cui alla legge

11 marzo 1953, n. 179, è devoluto alla Stazione sperimentale istituita ai sensi della presente legge. Entro i limiti dello stesso residuo la Stazione risponde delle passività dell'Istituto sperimentale del vetro che sopravvenissero alla chiusura della liquidazione.

Le istanze dei creditori debbono essere proposte entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza di ogni diritto relativo.

Art. 5.

Per le esigenze di personale di ruolo della Stazione alla tabella A), allegata al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, modificato col regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e col decreto presidenziale 12 luglio 1949, n. 646, vengono aggiunti i seguenti posti, con decorrenza 1° luglio 1954:

un posto di direttore, con svolgimento di carriera dal grado VII al IV, gruppo A;

un posto di vice direttore di grado VII, gruppo A;

un posto di aiuto direttore di grado VIII, grado A;

tre posti di assistente di cui due di grado X e uno di grado IX, gruppo A;

due posti di periti analisti di cui uno al grado XI-X e uno al grado IX, gruppo B;

un posto di segretario di grado XI-X, gruppo B.

Art. 6.

Le spese sostenute dal Ministero dell'industria e del commercio per il personale indicato nel precedente articolo 5 saranno rimborsate dalla Stazione sperimentale, che curerà il versamento della somma corrispondente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.